

Munizioni

Munizioni sono le cartucce a palla o a salve destinate a caricare armi da sparo (non quelle per le armi a salve di apposito calibro e quelle per strumenti da lavoro, che sono libere). Sono:

- per arma lunga (la legge parla di armi da caccia, ma quando la norma è stata scritta nel 1940 tutte le armi lunghe erano da caccia e infatti non esiste norma che regoli le munizioni per armi lunghe non da caccia), sono quelle nate per essere usate in fucili o carabine; le munizioni 22 long rifle, come dice il nome e la loro storia, sono munizioni per carabina (contraria una circolare del Min. Int., ma è certamente sbagliata);

- per arma corta, sono quelle nate per essere usate in pistole; a nulla rileva che poi si sparino anche in una carabina;

- a palla, sono quelle che montano un proiettile unico;

- a munizione spezzata o a pallini, quelle che contengono nel bossolo più palle di piombo o altro materiale (la legge ignora la distinzione commerciale fra pallini e pallettoni).

La legge vieta per ogni uso i proiettili a punta cava (detti ad espansione; attenzione certi proiettili hanno un forellino di stabilizzazione in punta il quale non rende ad espansione la palla), a nucleo perforante, traccianti, incendiari, a carica esplosiva. I proiettili a punta cava non sono di derivazione o destinazione militare, non sono da guerra, e manca una sanzione per il loro impiego.

Acquisto: come per le armi⁵⁰. Chi è iscritto al TSN può acquistare da esso, liberamente, le munizioni per sparare, ma deve consumarle entro il poligono.

Denuncia: non va denunciato l'acquisto, ma la detenzione⁵¹; chi compera le munizioni (o polvere da sparo) e le usa entro due o tre giorni non deve denunciarle; chi ha denunciato delle munizioni e le spara o le usa altrimenti, non deve denunciare che sono diminuite e non deve denunciare il reintegro del quantitativo iniziale (Cassazione costante, accolta da circolare del min. Int.⁵²).

Le cartucce a munizione spezzata per fucile (non quelle per pistola) sono esenti da denuncia fino ad un massimo di mille purché si abbiano armi da fuoco denunciate. Se si supera il numero di mille, alcuni ritengono che tutte le cartucce a munizione spezzata vadano denunciate, ma è tesi priva di razionalità. Le cartucce a palla devono essere denunciate in qualsiasi quantitativo. Non è tenuto a denuncia di munizioni e

50 Art. 55 T.U. di P.S.

51 Art. 38 T.U. di P.S. e 58 Reg. T.U.

52 Circ. 7 agosto 2006

polvere chi è titolare di licenza di collezione per armi antiche e rare⁵³.

La Cassazione dice che è lecito non denunciare fino a gr. 1.785 di polvere occorrenti per caricare le mille cartucce "esenti". Ma si potrebbe sostenere agevolmente che non si deve denunciare la polvere fino a 5 kg⁵⁴. Si possono detenere munizioni anche per armi che non si possiedono. I collezionisti di armi moderne non possono detenere munizioni pertinenti alle armi in collezione, salvo che abbiano arma in eguale calibro fuori collezione.

Quantitativi: non occorre licenza di deposito per detenere un quantitativo massimo di 200 cartucce per arma corta + 1.500 cartucce per arma lunga a palla o a munizione spezzata oppure 5 kg di polvere da sparo; chi detiene sia cartucce che polvere deve conteggiare la polvere entro le cartucce; si consiglia in tal caso di non detenere più di 200 colpi per arma corta + 1.000 per arma lunga + 3 kg di polvere. Chi vuol detenere quantitativi superiori deve richiedere al prefetto licenza di deposito di esplosivi. Viene rilasciata ai tiratori agonisti e ad altre categorie che ne abbiano necessità. La licenza viene rilasciata per l'intero quantitativo detenibile di materie esplodenti (ad es. 1.500 cartucce per fucile + 1.500 per arma corta + 5 kg polvere) e il quantitativo massimo effettivamente detenuto va denunciato. Per modesti quantitativi di cartucce e polvere (ad. 1.500 per fucile e 1.500 per pistola) non si richiedono particolari misure di sicurezza. È opportuno far precisare che la licenza di deposito autorizza anche al trasporto di quanto in deposito.

In alcune questure si impone un limite di acquisto annuo per le cartucce a palla: è una limitazione illegittima perché la legge 306/1992 che la prevedeva non è mai entrata in vigore per mancanza del regolamento. Chi si ritrova il limite sulla licenza deve però osservarlo fino a che non riesce a farselo togliere!

Più persone coabitanti possono detenere ciascuna il quantitativo consentito, ma consiglio di tenerli in locali separati.

Trasporto: le munizioni e la polvere, nelle misure sopra indicate, possono essere liberamente trasportate dal loro detentore. Si ritiene che più persone su di un'auto possano trasportare ciascuna il quantitativo consentito.

Ricarica: le munizioni possono essere caricate in casa; non devono essere denunciati bossoli, inneschi, bossoli innescati, proiettili ed altri componenti diversi dalla polvere. Chi ha denunciato la polvere non deve denunciare le cartucce caricate; anzi la Cassazione ha affermato che non è necessario neppure denunciare la polvere fino a 1.785 gr. in quanto mille cartucce a pallini da caccia sono liberamente detenibili (e quindi anche la polvere in esse).

Impiego: Per difesa personale può essere utilizzato qualsiasi tipo di proiettile, salvo quelli a punta cava; possono essere usate anche munizioni spezzate o con palla di gomma.

Munizioni da guerra: Sono ormai molto poche e ne è vietata la detenzione. Tra i calibri per pistola sono ancora (erroneamente) considerate tipo guerra quelle in cal. 9 para o Luger se con il proiettile camiciato; con proiettile non camiciato sono in vendita come munizioni comuni. Tra le munizioni per carabina sono tipo guerra quelle nei calibri in uso alla NATO e, in particolare, il 7,62 NATO. Identica cartuccia è però in vendita come 308 Winchester con palla non totalmente camiciata. Le scritte sul bossolo non sono rilevanti e perciò bossoli marchiati con simboli Nato possono essere ricaricati con palle consentite.

Sono ovviamente da guerra le munizioni per mitragliatrici o artiglierie. Il Ministero ha correttamente stabilito che i bossoli di munizioni da guerra sparati non sono praticamente ricaricabili e sono perciò liberamente detenibili⁵⁵. Lo stesso principio vale per involucri di vecchie mine o bombe, svuotati di ogni meccanismo di scatto.

Munizioni a salve: Quelle nei calibri per arma comune da sparo (ad es. 9x21, 7,65, 45 ACP) sono soggette allo stesso regime delle munizioni cariche; quelle per armi di libera vendita o per attrezzi (cal. 6, 8, 9 mm) sono liberalizzate.

Munizioni disattivate: Per disattivare le munizioni è sufficiente sia praticato un forellino sul corpo del bossolo per eliminare polvere. Tutti gli altri componenti sono di libera detenzione.

Artifici pirotecnici

Le norme di riferimento⁵⁶ sono caotiche e spesso incomprensibili; vediamo che cosa si può dire di sufficientemente sicuro:

- I) Gli artifici devono essere tutti classificati e recare il marchio CE;
- II) La classificazione è attribuita dal ministero con decreto;
- III) Ogni artificio deve recare una etichetta con l'indicazione del decreto, della categoria e del peso netto di materia esplosiva poiché ai fini del calcolo dei quantitativi detenibili e trasportabili bisogna calcolare solo la massa attiva;
- IV) I prodotti declassificati con DM 4 aprile 1973 non rientrano fra gli artifici e gli esplosivi;
- V) Gli artifici rientrano tutti nella V categoria e sono suddivisi in V/C (giocattoli pirici) e V/D (manufatti pirotecnici da divertimento).

I decreti non parlano mai degli artifici della IV categoria. Non si capisce se il loro regime è rimasto immutato o se sono passati tutti nella V categoria. Nel dubbio

55

Circ. 22 marzo 1999

56

DM 19 settembre 2002 nr. 272, Direttiva CE 23 aprile 2004, L. 25 gennaio 2006 n. 29, che hanno modificato il Reg. TU e relativi Allegati